

Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità 116/2020/R/com, 149/2020/R/com e 192/2020/R/com adottate per via dell'emergenza COVID-19

Documento di Consultazione ARERA

Osservazioni di Elettricità Futura

15 giugno 2020

Accogliamo positivamente la presente consultazione, finalizzata al completamento del quadro regolatorio delle misure urgenti connesse con l'emergenza COVID-19 avviato con la Delibera 116/2020/R/com (come successivamente modificata dalle Delibere 149/2020/R/com e 192/2020/R/com), attraverso la definizione delle modalità e delle tempistiche di versamento del saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, delle somme fatturate dai distributori e non pagate ai sensi delle richiamate deliberazioni e del relativo ammontare degli OGdS da parte dei distributori alla CSEA e al GSE.

Esprimiamo una generale condivisione circa i meccanismi previsti per il saldo dell'ammontare non versato dagli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale. Per quanto riguarda la specifica previsione per il settore elettrico, riteniamo che debba essere valutata con attenzione anche alla luce del procedimento avviato a fine 2019/inizio 2020 per la definizione di un meccanismo di compensazione degli OGdS relativi al periodo del pregresso (dal 1° gennaio 2016). Apprezziamo infatti l'intento dell'ARERA di prevedere un meccanismo di compensazione, ancorché transitorio, con cui iniziare ad anticipare ai venditori la quota degli OGdS non riscossi relativi al periodo aprile-giugno 2020. Tuttavia, come evidenziato nelle risposte agli spunti di consultazione, riteniamo che tale meccanismo presenti alcune problematiche operative che dovrebbero essere oggetto di approfondimento oltre a introdurre adempimenti a carico dei distributori, del tutto estranei rispetto alle partite legate agli OGdS non riscossi dai venditori, e dalle quali dovrebbero essere pertanto esclusi in qualità di soggetti passanti.

Riteniamo in ogni caso che l'eventuale adozione della proposta illustrata nel presente DCO non debba in alcun modo comportare un differimento dei tempi di implementazione del meccanismo di ristoro del pregresso degli OGdS, che auspichiamo possa essere concluso entro l'anno, riprendendo il procedimento interrottosi al Tavolo operativo "gestione pregresso" del gennaio scorso e, tenuto conto delle osservazioni raccolte in tale ambito (tra cui quelle di Elettricità Futura), passando tempestivamente ad una fase di consultazione ad hoc in cui illustrare in dettaglio il meccanismo ipotizzato.

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si considera correttamente tratteggiato il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?

Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Pregresso OGdS"?

In linea generale, apprezziamo le finalità delle proposte illustrate nel documento di consultazione e riportiamo di seguito alcune osservazioni riguardo alle problematiche di carattere operativo/gestionale che tali proposte comportano. Facendo specifico riferimento alla proposta di cui al paragrafo 2.2 del DCO, riteniamo che il meccanismo per lo scomputo dagli ammontari oggetto di rateizzazione degli OGdS relativi ai mesi di aprile-giugno (come anticipazione del c.d. Meccanismo pregresso OGdS discusso nei Tavoli di lavoro di inizio anno) non possa essere limitato agli operatori che hanno usufruito delle deroghe previste dalla Delibera 116/2020/R/com e sue successive modificazioni. Ciò in quanto la scelta di non beneficiare delle suddette deroghe mensili potrebbe essere stata dettata da valutazioni di carattere gestionale e non da una limitata incidenza degli effetti sulla morosità dei provvedimenti emanati a favore dei clienti in BT. L'estensione a tutti gli operatori del meccanismo di cui al paragrafo 2.2 eviterebbe peraltro di creare una disparità di trattamento tra operatori e, di conseguenza, l'insorgere di potenziali contenziosi ad essa relativi.

Tuttavia, tale estensione comporterebbe la necessità di definire per tali operatori delle specifiche metodologie di applicazione per quanto riguarda sia l'individuazione delle fatture da considerare che la diversa formulazione della formula per il calcolo del valore Ant_{preg} . Peraltro, la doppia modalità di applicazione dell'anticipazione sull'ammontare degli OGdS comporterebbe una ulteriore complicazione gestionale per i distributori anche in considerazione delle ristrette tempistiche per l'effettuazione dei conteggi relativi per i quali andrebbe specificata la metodologia e le relative formule di calcolo. Sul punto, quindi, riteniamo necessaria un'attenta valutazione da parte dell'Autorità circa la migliore soluzione da adottare.

Riteniamo inoltre che la formula riportata al paragrafo 2.2.5 debba essere chiarita con maggiore dettaglio. In particolare, è necessario precisare la definizione del termine Q_{max} , che non è chiaro se corrisponda all'ammontare effettivamente non versato, oppure a quello che avrebbe potuto non essere versato (al netto del coefficiente α), e la ratio utilizzata per quantificare il coefficiente α nell'intervallo del 10%-15%. Inoltre, per quanto riguarda il meccanismo in sé, si ritiene che il valore di α più adeguato da inserire per riconoscere l'anticipazione del "meccanismo di pregresso" sia il più alto possibile. Infatti, qualora il valore dell' α fosse troppo basso, sarebbero più duramente colpiti i venditori che abbiano registrato un'alta percentuale di mancato incasso dai propri clienti finali, e che dunque abbiano conseguentemente trattenuto la medesima percentuale dalle fatture da versarsi alle imprese di trasporto, nel rispetto della soglia minima di pagamento pari al 70%, o 90% per il mese di giugno. Ciò intensificherebbe l'impatto sulla liquidità di queste società già duramente colpite dalla crisi, per cause al di fuori della loro responsabilità.

In ogni caso, richiediamo che le procedure per il calcolo da parte dei DSO sia degli ammontari oggetto di rateizzazione, che delle quote di OGdS da essi scomputabili, siano valutate con attenzione in relazione alle problematiche di carattere gestionale che la proposta comporterebbe. In particolare, sottolineiamo come le

tempistiche previste nel DCO (“[...] l’utente, entro la fine del mese di agosto 2020, dovrà comunicare l’adesione o meno al piano di rateizzazione”), e l’approssimarsi del periodo estivo lascino ai DSO un periodo di tempo molto ristretto per la determinazione e la gestione degli importi (sia in forma *una tantum* che rateizzati) che dovranno essere versati dai venditori. Inoltre, dovrebbe inoltre essere chiarito come dovrà essere gestita da un punto di vista contabile la quota di OGdS scomputata dagli importi dovuti dai venditori.

È infine importante che siano definite tempistiche certe entro cui il DSO dovrà comunicare ai venditori l’ammontare preciso degli importi rateizzati, che siano comunque compatibili con i controlli e le verifiche necessari che il DSO dovrà fare su tali importi.

Q3. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di versamento alla CSEA e al GSE degli ammontari per Oneri generali di Sistema?

Q4. Per il solo settore elettrico, si condividono i criteri orientati alla semplificazione procedurale tratteggiati per il meccanismo di versamento degli ammontari per oneri generali di sistema oggetto di rateizzazione incassati dagli utenti e dell’eventuale reintegro in favore delle imprese distributrici?

Relativamente al Q4, non concordiamo con la proposta fatta nel DCO. Il DSO infatti ha già anticipato a CSEA e GSE gli OGdS fatturati, ma non riscossi dai venditori a seguito di quanto previsto dalla Delibera 116/2020/R/com, relativi alle fatture del periodo aprile-giugno. Di conseguenza, riteniamo preferibile che il distributore possa trattenere dagli OGdS incassati dai venditori grazie ai versamenti *una tantum* o rateizzati previsti dal DCO, le quote già versate a CSEA e GSE. Così facendo i DSO potrebbero vedersi riconoscere gli OdS già anticipati in tempistiche più rapide rispetto a quelle previste nel caso dell’utilizzo del meccanismo ex Delibera 50/2018/R/eel, con cui il riconoscimento avverrebbe solamente nella seconda metà del 2021.

Q5. Si ritiene condivisibile l’intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM della specifica deroga correlata al giudizio di rating?

Accogliamo la proposta di estendere la deroga sul giudizio di rating anche oltre il periodo di applicazione previsto dalla Delibera 116/2020/R/com, ma reputiamo che la proposta nel DCO, così come formulata al paragrafo 2.4.4, non sia sufficientemente definita. Riteniamo preferibile individuare un termine certo di valenza della deroga che, tenuto conto da una parte della necessità di garantire agli operatori un tempo congruo per la rivalutazione del proprio rating creditizio e dall’altra della necessità di salvaguardare la solidità del sistema nel suo complesso, considerando altresì il contesto congiunturale derivante dall’emergenza COVID-19, potrebbe essere fissato entro il primo bimestre del 2021.